

Brescia, lì 20.02.2024

OGGETTO: CONAI

L'obbligo di partecipazione al Conai è previsto dagli articoli 221 e 224 del Dlgs 152/2006 sia per:

- i produttori (sempreché non abbiano adottato un autonomo sistema di gestione o restituzione dei propri imballaggi)
- sia per gli utilizzatori di imballaggi.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della sopra citata legge 154/2016, invece, le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al Conai, né al pagamento della relativa quota di iscrizione.

Per iscriversi bisogna compilare la domanda di adesione ed inviarla a Conai con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione che è costituita da un importo fisso di 5,16 euro e da un importo variabile (se nel corso dell'esercizio precedente l'adesione, la società ha realizzato ricavi complessivi superiori a 500.000 euro).

L'adesione è "**una tantum**", nel senso che la quota di partecipazione viene versata una sola volta.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al Contributo ambientale Conai, si precisa che il momento impositivo del Contributo è individuato, a norma dell'articolo 14, comma 1 lettera c) dello Statuto, in corrispondenza della cosiddetta "**prima cessione**", ossia del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoprodotto che gli risulti o si dichiari tale.

Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni:

- provenienti dall'estero o comunque non comportanti una "prima cessione",
- il Contributo ambientale Conai è:
 - o dovuto,
 - o dichiarato
 - o e versato

dall'impresa che effettua l'immissione al consumo,

in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi,

salvo il caso in cui tale contributo sia già stato versato dall'impresa estera, se facoltativamente iscritta a Conai.

Gli altri soggetti che non hanno l'obbligo

- di dichiarare e versare il contributo al Conai sono comunque tenuti a pagare il contributo esposto in fattura dai fornitori
- e ad apporre la dicitura “**Contributo ambientale Conai assolto**” sulle fatture emesse.

In caso di esportazione di imballaggi (vuoti o pieni) è possibile usufruire – con forme e tempi prestabiliti – di specifiche esenzioni dal Contributo ambientale Conai.

La sanzione per l'omessa adesione a Conai è pari a 5.000 euro ai sensi dell'articolo 261, comma 1 (Dlgs 152/06) come modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154. La competenza per l'accertamento di tale violazione e per l'irrogazione della sanzione è della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione (articolo 262, comma 1 del medesimo Dlgs).

Il Consorziato che ha omesso di dichiarare il Contributo Ambientale Conai (sia in caso di produzione e vendita di imballaggi vuoti, sia in caso di immissione sul territorio nazionale di imballaggi vuoti e/o di merce imballata), può regolarizzare la propria posizione avvalendosi della procedura cosiddetta di “autodenuncia” (articolo 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente Conai prima dell'avvio dei controlli di cui all'articolo 11 del Regolamento; in tal caso, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (articolo 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'articolo 11 del Regolamento, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia.

Ulteriori informazioni di dettaglio sono disponibili consultando la Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale o attraverso il numero verde Conai 800337799.

Studio Dott. Begni & Associati